

DELIBERAZIONE N. 808 DEL 03/09/2025	
OGGETTO: Convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete del Dott. Massimiliano Lazzaroni.	
Esercizi/o e conto . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Simona Bartolucci L'Estensore Anna Maria Pollioni Proposta n° DL-690-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 03/09/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 02/09/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 19/08/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 01/09/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: CONVENZIONE IFO-TOR VERGATA	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003, così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 200/2022, volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;

Visto il Regolamento Aziendale relativo all'accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca adottato con deliberazione IFO n. 338 del 17.04.2024;

Premesso che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;

che il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione nonché disciplina le modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola;

che l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane *"devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"*;

che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.;

- Considerato che il sopracitato D.I. stabilisce che l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio può essere svolta da parte del medico in formazione presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;
- Tenuto conto che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con nota prot. n. 9906 del 01 luglio 2025, ha chiesto agli IFO l'attivazione di un periodo di formazione extra rete per lo specializzando Dott. Massimiliano Lazzaroni, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo della predetta Università;
- Visto il parere favorevole della Direzione Strategica, agli atti dell'Unità Operativa proponente;
- Rilevato che l'attività formativa del Dott. Massimiliano Lazzaroni si svolgerà presso la UOSD Endocrinologia Oncologica degli IFO, sotto la supervisione del Tutor Dott.ssa Marialuisa Appetecchia, per il periodo previsto dal progetto formativo della Scuola;
- Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, e che l'attività della tirocinante non è mai sostitutiva del personale di ruolo;
- Dato atto che il periodo di formazione specialistica extra rete decorre dal 04 ottobre 2025 e terminerà il 04 febbraio 2026;
- che la convenzione non comporta oneri a carico degli IFO;
- Ritenuto di poter stipulare la convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete del Dott. Massimiliano Lazzaroni, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete del Dott. Massimiliano Lazzaroni, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la convenzione decorre dal 04 ottobre 2025 e terminerà il 04 febbraio 2026.

La UOC Affari Generali, la Direzione Medica, la UOSD Endocrinologia Oncologica e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*Convenzione tra gli IFO e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete del Dott. Massimiliano Lazzaroni.*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", di seguito denominata "Università", nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Prof. Emmanuele A. Jannini, autorizzato alla firma della presente convenzione giuste delibere del decreto n.802/2023 protocollo n. 0015608

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi, 53 - CAP 00144, C. F. 02153140583, P.I. 01033011006, rappresentati dal Direttore Generale Dott. Livio De Angelis d'ora in poi denominati "soggetto ospitante";

VISTI

- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modifiche e integrazioni;
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modifiche e integrazioni;
- Il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n.68 recante" Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in particolare l'art.3;
- Il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di Specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I. n. 402/2017 - Allegato 1, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- che gli IFO sono contrattualizzati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo nella seduta del 19 dicembre 2024 autorizza il dott. Massimiliano Lazzaroni a svolgere dal 4.10.2025 al 4.2.2026 un periodo di formazione specialistica presso gli IFO;
- Il soggetto ospitante dichiara:

- di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Il Soggetto ospitante accoglie presso la UOSD di Endocrinologia Oncologica, per il periodo dal 4.10.2025 al 4.2.2026, il medico in formazione specialistica Dott. Massimiliano Lazzaroni, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale. L'accertamento della regolare frequenza del Dott. Massimiliano Lazzaroni è affidato al Tutor, Dr.ssa Marialuisa Appetecchia, Responsabile della UOSD di Endocrinologia Oncologica degli IFO, che provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Prof. Emmanuele A. Jannini l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal progetto formativo.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

Art. 2 – Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti presso gli IFO.

Durante la sua permanenza presso le strutture degli IFO, il tirocinante sarà assicurato a cura dell'Università contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Gli IFO provvedono, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, salvo casi di dolo

Art. 3 – Sicurezza

L'Ateneo si impegna a fornire la formazione prevista dal D.Lgs.81/08 (4 ore formazione generale o 12 ore formazione specifica per specializzazione area sanitaria) con relativo certificato di formazione oltre al giudizio medico di idoneità, in corso di validità, rilasciato da parte di un medico del lavoro.

Gli IFO si impegnano a formare i tirocinanti sui rischi specifici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/08 ove necessario.

Il tutor degli Istituti avrà l'obbligo di informare/formare il tirocinante sull'organizzazione e sui Regolamenti vigenti presso gli IFO.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR, e nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente atto.

L'Ateneo ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del tirocinante in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso.

L'Ateneo fornisce la "Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi.

IFO è Titolare autonomo, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, dei dati personali del tirocinante trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per il presente atto.

IFO, in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati in relazione allo svolgimento delle attività formative di cui al presente atto, si impegna a nominare il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 GDPR e dell'art. 2 – quaterdecies del D. lgs. n. 101/2018 ("Codice della Privacy").

Per tutti i trattamenti sopracitati IFO, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

L'Ateneo designa il Tutor ai fini della supervisione del percorso di formazione del tirocinante.

Il Tutor sarà nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali dall'Ateneo. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente atto saranno soggette all'obbligo di non

divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Atto, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR

Art. 5 – Durata

La presente convenzione decorre dal 04.10.2025 e scadrà 04.02.2026.

Art. 6 – Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti

Art. 7 – Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Foro di Roma.

Art. 8 – Norme finali

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26/04/1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990.

Il Direttore Generale degli IFO
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Dott. Livio De Angelis

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Prof. Emmanuele A. Jannini